

2 6 MAG 2008

COMUNE DI ROVIGO

COMUNE DI ROVIGO - Protokollo

MINISTERO DELL'INTERNO Tit.

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DELP中心OCO DI

ROVIGO

TEA CERTIFICATO PREVENZIONE DI INCE

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

Prot po 1770/P/6-2

SI RILASCIA A:

COMUNE DI ROVIGO TEATRO SOCIALE

PRATICA N. 443

Il presente C.P.I. con validità dal 30/04/2008 al 30/04/2011 per l'attività individuata dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a: Locali di spettacolo con capienza superiore a 100 posti (fino a 500) e comprendente le seguenti altre attività:

- Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW
- Edifici pregevoli e quelli destinati a biblioteche archivi, musei, gallerie.

Sita nel comune di ROVIGO

PZA GARIBALDI 14

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

N° 2 Caldaie a Gas (una da 250.000 Kcal/h., ed una da 280.000 Kcal/h.);

Sostanze pericolose:

- Persone massime presenti spettatori n°751 così suddivise:
- N° 162 in Loggione;
- N° 119 in Loggia Alta;
- N° 88 in Loggia Bassa;
- N° 102 nelle Gradinate;
- N° 98 nei Palchi;
- N° 180 in Platea + n°2 posti per Disabili;
- N° 150 persone nella sala riunioni del Ridotto;
- Presonale: N° 140;
- Gas di rete;

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

- 1) Si seguano le norme di gestione della sicurezza di cui al D.M. del 19/08/1996 e del D.M. n°261 del 22/02/1996;
- 2) Sia vietato fumare in tutto lo stabile;
- 3) Il Ridotto non deve essere utilizzato per spettacoli come definiti dall'art. 1 del D.M. del 19/08/1996;

VEDERE ALLEGATO AL C.P.I. (Prev.);

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle presestenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di gui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore MADRIGRANO P.to Giuseppe

IL COMANDANTE DOTT. ING. MARIO SARNO

ROVIGO, II 13 MAG 2



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCIA A:

COMUNE DI ROVIGO TEATRO SOCIALE

31 Idranti UNI 45 (Parte Teatro);

PRATICA N. 443

NR.	6 Idranti UNI 45 (Parte Ridotto);
NR.	2 Idranti esterni UNI 70;
NR.	2 Attacchi per motopompa VV.F. in pozzetto;
NR.	1 Attacco per motopompa VV.F. in collettore;
NR.	1 Impianto Sprinkler zona palco;
NR.	7 Evacuatori di fumo e calore;
NR.	3 Aspiratori;
NR.	1 Impianto di rilevazione fumi;
NR.	1 Riserva Idrica e stazione di pompaggio;
NR. 5	O Estintori portatili del tipo omologato M.I.;
NR.	1 Estintore carrellato del tipo omologato M.I.;
NR.	1 Squadra di Vigilanza del C.N.VV.F. con n° 5 unità.

******** Il presente C.P.I. è formato da nr. \overline{A} pagina(e). ********

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N 37 durante l'esercizio delle attività' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondi modalità' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali comportare un'alterazione delle presente condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cai all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore MADRIGRANO P.to Giuseppe



IL COMANDANTE DOTT, ING. MARIO SARNO

ROVIGO, lì



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGIILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA Civile COMANDO PROVINCIALE DI ROVIGO Ufficio Prevenzione Incendi

Rovigo	
Prot. n°	
Pratica VV.F. n° 443	
Att. n° 83-91gas	

Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio.

- 1 L'affollamento massimo consentito nel locale è di 751 persone;
- 2 Devono essere attuati, se e per quanto applicabili nel caso specifico, gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'art. 5 del DPR 37/98.
- 3 Deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti; a tal fine le vie e le uscite di emergenza devono assicurare costantemente le caratteristiche indicate dal DM 19.8.1996 e, per quanto applicabili, le caratteristiche indicate dagli art. 13 e 14 del DPR 547/55 (così come definiti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni), e dal DM 10.3.1998 (art.3 ed allegato III).
- 4 In tutti gli ambienti in cui è normalmente prevista la presenza di persone deve essere esposta una idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, indicante la direzione e l'ubicazione delle più vicine uscite di sicurezza, e la posizione delle attrezzature antincendi; tale segnaletica, di adeguate dimensioni, deve essere perfettamente comprensibile anche a distanza, e deve essere esposta in modo tale che, da ogni possibile posizione della zona presidiata, sia chiaramente visibile almeno uno dei cartelli segnaletici indicanti una uscita di sicurezza e/o un spazio calmo.
- 5 Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sulla scena (se esistente) e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.

All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.



- 6 Deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza che deve contenere nei dettagli tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza.
- 7 antincendio, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, e descritto in un apposito documento, che specifichi in particolare:
- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.
- 8 In caso di pericolo d'incendio, le persone presenti devono poter essere avvertite delle condizioni di pericolo, secondo procedure predeterminate, mediante un sistema di allarme acustico; il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere posto in luogo permanentemente presidiato, con il continuo controllo del personale preposto; nel caso in cui sia installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, l'attivazione del sistema di allarme acustico deve poter avvenire automaticamente, secondo procedure predeterminate, tramite tale impianto di rivelazione.
- 9 Devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità delle persone in caso di incendio. A tal fine, deve garantirsi in particolare che:
- Nelle aree di vendita, nei locali con presenza di sostanze infiammabili o facilmente combustibili, e in tutti i luoghi in cui esistono pericoli specifici di incendio, è vietato fumare ed è vietato usare apparecchi a fiamma libera o manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.
- Nelle aree di vendita può essere consentita la presenza di recipienti contenenti liquidi o gas infiammabili in quantitativi limitati e strettamente indispensabili al fabbisogno giornaliero, esclusivamente in contenitori originali sigillati, ubicati unicamente in locali non interrati, ed esposti con accorgimenti e cautele idonee ad evitare rotture dei contenitori e spargimento dei prodotti;
- I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
- In occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni, etc., dovranno essere adottati opportuni provvedimenti di sicurezza, ed evitate lavorazioni e/o manipolazioni pericolose.
- Al termine dell'attività lavorativa, il personale addetto deve interrompere sia le alimentazioni elettriche alle utenze disattivate, sia le alimentazioni centralizzate di apparecchiature o utensili alimentate da combustibile liquido o gassoso mediante azionamento delle saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere comunque indicata mediante segnaletica facilmente visibile.
- Devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli estintori portatili di incendio.



- 10 Devono essere comunque osservate le norme di esercizio previste dal DM 19.8.1996 e da altre eventuali normative specifiche applicabili all'attività in oggetto; in particolare dovranno essere assicurate le seguenti condizioni:
- I sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- Prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
- I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di soccorso facilmente con la rete telefonica; la procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile; nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del Fuoco (115) deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.
- Devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
- Devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- Devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- Devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- Deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- Nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità.
- Gli ascensori e i montacarichi (se esistenti) non devono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio; occorre altresì prevedere un sistema automatico che comandi il riporto al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio, nonché il blocco delle scale mobili (se esistenti).
- L'eventuale uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente, e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.
- 11 Il responsabile dell'attività deve provvedere ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.



- 12 Devono essere attuati, se e per quanto applicabili nell'esercizio dell'attività, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10.3.1998, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nei seguenti articoli:
- Art. 3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio;
- Art. 5 Gestione dell'emergenza in caso di incendio;
- Art. 6 Designazione degli addetti al servizio antincendio;
- Art. 7 Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.
- 13 Il responsabile dell'attività ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione necessari; tali verifiche e manutenzioni dovranno avvenire secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore, e/o (per i luoghi di lavoro) dal DM 10.3.1998 (art. 4 ed Allegato VI).
- 14 Il responsabile dell'attività è tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico (impianti elettrici, impianti termotecnici, impianti di ventilazione o condizionamento, impianti gas); a tal fine detti impianti dovranno essere controllati da personale esperto secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore.
- 15 I controlli (in particolare quelli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, del sistema di allarme, degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, delle attrezzature ed impianti di spegnimento, del sistema di evacuazione fumi e calore (se esistente), delle porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico), le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotate in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini di controlli di competenza del comando provinciale Vigili del Fuoco.



CENTRALE TERMICA:

- 1- Devono essere comunque osservate le norme di esercizio previste da normative specifiche ed applicabili all'attività in oggetto; in particolare dovranno essere assicurate le seguenti condizioni:
 - Mantenere il locale centrale termica sgombro da materiali infiammabili e/o combustibili non pertinenti l'impianto, e da recipienti contenenti sostanze infiammabili, anche se vuoti o parzialmente pieni.
 - Vigilare sul divieto di fumare, di usare fiamme libere e manipolare materiali incandescenti all'interno del locale centrale termica, salvo in occasione di lavori di manutenzione, che devono essere effettuati a cura di personale qualificato; in tali occasioni dovranno essere comunque adottate idonee misure di sicurezza.
 - In caso di principio di incendio, azionare i dispositivi per l'intercettazione del GAS combustibile verso i bruciatori, ed interrompere l'energia elettrica.
 - Mantenere in condizioni di perfetta efficienza il dispositivo di sicurezza del bruciatore, e, quando dovesse essere necessario, sostituirlo con altro di tipo approvato avente il certificato di omologazione con periodo di validità non scaduto.
 - 17-Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure per l'ottenimento del "parere di conformità" e del rilascio del "certificato di prevenzione incendi", in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPR 37/98.
 - 18 -Per gli impianti, per le strutture, per l'organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nell'art 3 del D.L. 626/94.

Il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato.

GM/pl

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

P to GIUSEPPE MADRIGRANO

ALE NON THE PROPERTY OF THE PR

IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dott. he. Mario Sarno)